

**GIUDICE DI PACE DI MASSA** - sentenza 12 marzo 1999 - Giudice Auricchio - Manfredi (avv. S. Nari) c. Basile e Trinca (avv. A. Francini) e Bayerische Ass.ni S.p.A. (avv. S. Manfredi).

**Risarcimento danno – Valutazione e liquidazione danno – Spese per riparazione – I.V.A. - Fermo tecnico - Inclusionione**

*Il danno da fermo tecnico, può essere liquidato in via equitativa a prescindere dalla effettiva prova del danno provocato dall'inerzia del mezzo (1).*

*L'I.V.A. non è dovuta nel caso in cui non venga emessa regolare fattura (2).*

\* \* \* \* \*

La proprietaria di un autoveicolo danneggiato in seguito ad un sinistro stradale conviene in giudizio il responsabile dell'incidente e, in solido, la sua compagnia di assicurazione, per il ristoro dei danni subiti. Il procuratore dell'attrice quantifica il danno conteggiando, oltre alle spese necessarie per le riparazioni comprensive di IVA, come per legge, anche il danno da fermo tecnico dell'autoveicolo, indicando a teste, quale prova della sussistenza del suddetto danno, il caporeparto dell'autocarrozzeria presso la quale il mezzo attoreo era stato riparato.

1) La sentenza in commento viene segnalata per la soluzione adottata dal giudicante con riferimento alla prova dell'esistenza del danno da fermo tecnico: il Giudice di Pace, tenuto conto che parte attrice non ha fornito elementi circa l'obiettiva entità del danno provocato dal fermo tecnico ha quantificato il medesimo danno in via equitativa mentre ha presunto la sua esistenza sulla sola base della dichiarazione rilasciata in sede di prova testimoniale dall'incaricato della riparazione.

Si considera fermo tecnico (inteso come danno emergente) il danno determinato dal mancato uso dell'autovettura e dal contestuale pagamento infruttuoso durante il periodo di sosta forzata delle spese generali dell'auto (assicurazione r.c., bollo, canone leasing, ecc.). Si intende per fermo tecnico non tutto il tempo in cui il mezzo di fatto non ha circolato, ma quello

strettamente necessario per eseguire a regola d'arte le riparazioni dei danni causati dal sinistro (questo periodo temporale ben può constatare con le indicazioni delle ore di manodopera impiegata dal meccanico, contenuta nella fattura).

Il danno da fermo tecnico "...è un danno ulteriore rispetto a quello arrecato alla struttura materiale del veicolo, è cioè quel danno che corrisponde alla sua mancata utilizzazione per l'altrui colpa..." e "...incombe sul danneggiato l'onere di provare l'obiettiva entità del danno provocatogli dall'inerzia del mezzo..." (Giudice di Pace di Ancona, sentenza n. 274/98 in questa rivista n. 5/6 / 99, pag. 15). Più specificatamente, con riferimento all'onere probatorio, è necessaria "... la prova in concreto del fermo tecnico da parte del danneggiato e solo successivamente, potrà essere effettuata la sua liquidazione in via equitativa..." (Cass. Civ., 7 febbraio 1996, n. 970 in Arch. Giur. Circol. e sinistri, 1997, p. 635).

Per il perseguimento di questo scopo è necessario applicare il principio della regolarità causale, ai sensi dell'art.1223 c.c., e quindi calcolare il periodo necessario di sosta forzata in relazione alle riparazioni indispensabili da compiersi sull'autoveicolo ed idonee ad eliminare quelle avarie riportate dal mezzo nel sinistro. Dopo aver accertato la sussistenza del danno, la sua liquidazione potrà avvenire anche in via equitativa.

2) Il Giudice di Pace di Massa, con la sentenza che qui si commenta affronta un problema di routine per gli operatori del settore: il rimborso IVA. La soluzione data, ovvero, "*l'IVA non è dovuta, non essendo stata emessa regolare fattura*" non è condivisibile alla luce anche dei precedenti della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Si deve evidenziare la prassi secondo cui alcune società di assicurazioni non rimborsano l'IVA se il danneggiato non presenta la fattura in cui l'imposta è stata addebitata, usanza questa che presuppone la fattibilità di un illecito fiscale (evasione IVA e alle corrispondenti imposte dirette). Orbene, le prestazioni di

servizio verso corrispettivo sono da considerarsi sempre imponibili IVA (art. 3 D.P.R. 633/72); anzi, sono addirittura sempre imponibili anche le riparazioni a titolo gratuito per finalità estranee all'esercizio dell'impresa. In astratto, quindi, non può essere concepibile alcuna circostanza per la quale un aut carrozzeria possa riparare un veicolo per conto terzi senza addebitare l'IVA relativa. Pertanto l'IVA è sempre e comunque dovuta dagli assicuratori sulla sorte risarcitoria per le spese di riparazione dell'automezzo incidentato, salve due ipotesi: a meno che non sia espressamente previsto per legge che una determinata operazione sia non imponibile; oppure quando l'oggetto costituisce un bene strumentale all'attività commerciale svolta dal soggetto danneggiato: in tal caso, infatti egli ha diritto di portare in detrazione quanto pagato a titolo di IVA ( conforme Giudice Conciliatore di Genova, 26 settembre 1989, in *Arch. Giur. Circol. e sinistri*, 1990, p. 525). La mancata presentazione della fattura di riparazione non significa che il danneggiato non abbia il diritto di fare riparare in futuro il danno giudizialmente accertato sul mezzo incidentato; in questo caso per le necessarie operazioni dovrà rivolgersi ad un'officina, sul cui costo obbligatoriamente incide l'IVA, la quale perciò "*...è da considerarsi parte integrante del danno risarcibile e deve essere calcolata nella sua quantificazione...*" (Giudice di Pace di Ancona, 13 marzo 1997, n. 82, in *Arch. Giur. Circol. e sinistri*, 1997, p.624). Molto chiaramente sul punto "*il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta perché l'autoriparatore, per legge, deve addebitarla al committente*" (Cass. Civ. sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10023, in *Danno e resp.*, 1998, p. 788).